



### **Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 Scheda di sintesi sulla rilevazione**

#### ***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione è stata effettuata dal 12/04/2018 al 13/04/2018.

#### ***Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)***

La FNOMCeO è un Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato di dimensioni ridotte, che non è dotato di uffici periferici.

#### ***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

Al fine di condurre la rilevazione si è provveduto alla puntuale verifica sul sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente e all'esame della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione.

#### ***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione***

Con riferimento alle rilevazioni effettuate si può affermare che la qualità dei dati pubblicati permette una reale conoscenza dell'Ente. Non si può non rilevare però che, in considerazione delle ridotte dimensioni dell'Ente, bisognerebbe misurare la compatibilità e sostenibilità di alcune disposizioni di cui al D.Lgs. 33/13 con la particolare natura giuridica degli Ordini professionali. Infatti, occorre considerare la peculiare natura degli Ordini delle professioni sanitarie, i quali sono enti esponenziali di categorie professionali, istituiti per legge al fine di disciplinare l'attività svolta dagli appartenenti a tali categorie, nell'ambito di un sistema definibile di "giurisdizione domestica" incardinato su un organo giurisdizionale speciale, la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, innanzi al quale i sanitari possono proporre ricorso avverso i provvedimenti che incidono sul loro status giuridico.

Nel caso degli enti in questione, inoltre la loro autonomia è determinata dall'esistenza di un ordinamento normativo speciale (D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i. e D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221), che attribuisce loro taluni poteri e funzioni allo specifico fine di regolamentare l'attività di determinate categorie di soggetti ben individuati. In tale quadro, appare significativa la circostanza che la nomina dei componenti gli organi direttivi degli Ordini professionali non derivi da un atto amministrativo esterno, come avviene negli altri enti, ma da operazioni elettorali cui partecipano tutti gli iscritti.

Si sottolinea, infine, che nel sistema dell'organizzazione pubblica, la posizione degli Ordini professionali è resa tuttavia assolutamente peculiare, anche rispetto alle altre autonomie, territoriali e non, dalla circostanza che gli stessi si reggono esclusivamente sui contributi imposti agli iscritti, senza alcun onere a carico dello Stato.

**IL RPCT**  
**Dott. Marcello Fontana**

**Roma, 26.4.18**